

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N209 data 23-12-2022

OGGETTO: RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 188 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N.267 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI L'anno duemilaventidue il giorno VENTITUE del mese di DICETARE alle ore 16,25 e seggi. nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg. A LO FARO Rosario Sindaco Ù LA FERLA Cirino Assessore **PUPILLO Vincenzo** Assessore **CUNSOLO** Maria Vice Sindaco STUTO Cristina П Assessore **CARDILLO Carlo** Assessore **TOTALE** Segretario Generale LINIA CIUNITA Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. LA GIUNTA MUNICIPALE Vista la proposta di deliberazione entro riportata; Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni; Con voti unanimi favorevoli, **DELIBERA** di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1) □ aggiunte/integrazioni (1) A..... □ modifiche/sostituzioni (1) □ con separata unanime votazione, potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1) con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

⁽¹⁾ Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. II presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



Comune di Lentini

Libero Consorzio comunale di Siracusa

Settore 5° - Servizi Finanziari

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE, n. 45 DEL 23/12/2022

OGGETTO: Ripiano disavanzo di Amministrazione da Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 188 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

Firmato digitalmente da Propro SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000 C = IT Data e ora della <u>firma: 23/12/2022 12:29:43</u>

PREMESSO CHE:

- l'articolo 186 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che:
- 1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;

- l'articolo 187, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che: "... omississ... nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sè stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188";
- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che:
- "1. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del Collegio dei Revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente

trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso";

CONSIDERATO che:

- la Legge 28.02.2020, n. 8, che ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione d elle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (il cd. "Milleproroghe"), ha inserito l'articolo 39-quater (Disavanzo degli Enti Locali), che recita:
- "1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2021 determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto d all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti";
- l'art. 52 del Dl. 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"), ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, dispone quanto segue:
- "1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli Enti Locali, in attuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al Dl. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013 e al Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, sterilizzate nel 'Fondo anticipazione di liquidità', distinto dal 'Fondo crediti di dubbia esigibilità', a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
- 1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli Enti Locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli Enti Locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il 'Fondo anticipazione di liquidità' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come 'Utilizzo del 'Fondo anticipazione di liquidità'', in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018. Nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del 'Fondo anticipazioni di liquidità' stesso";
- 2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione d el rendiconto di gestione.
- 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei

proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato";

VISTA la Faq Arconet n. 40, pubblicata sul sito *internet* istituzionale della Ragioneria generale dello Stato il 1° luglio 2020, chiarisce quanto disposto dell'art. 111, comma 4-bis, del Dl. n. 18/2020, come convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia", vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 2020), specificando che il maggior recupero del disavanzo deve calcolarsi con riferimento all'anno precedente e che non si deve considerare la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui. Arconet fa quindi presente che, in base all'art. 111, comma 4-bis, per il calcolo del maggior recupero del disavanzo non deve essere presa a riferimento anche la quota dello stesso afferente il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (di cui all'art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/2011), in quanto quota non correlata ad un Piano di rientro che individua specifiche azioni di risanamento sulle entrate e sulla spesa;

DATO ATTO che il disavanzo è scaturito principalmente dalla rideterminazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nella composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021;

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38-39-41-43-45 del 31/08/2022 sono stati approvati i Bilancio di previsione 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e che, in applicazione del novellato comma 8 bis dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per come modificato dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, non è più consentito di deliberare il bilancio di previsione degli esercizi antecedenti al 2022, dovendosi per questi ultimi approvare unicamente i soli consuntivi, facendo riferimento agli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1;

RICHIAMATO l'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente dispone "Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza" gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"

VISTA la circolare n. 33 del 13/10/2022 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, Servizio I, della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il novellato articolo 151 del D.lgs 267/2000 di cui sopra è una norma a regime applicabile anche agli enti in dissesto e che, conseguente, i disavanzi determinatosi negli esercizi antecedenti al 2021 sono applicabili unicamente al bilancio previsione 2022, atteso che non è più proponibile l'approvazione dei bilanci di previsione 2019, 2020 e 2021;

ATTESO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 70, 71, 72, 73 e 74 del 20 dicembre 2022 sono stati approvati i Rendiconti della gestione relativi agli esercizi dal 2014 al 2018, unitamente agli allegati, quale parte integrante e sostanziale e con deliberazioni di Giunta Municipale n. 181, 183 e 190 del 5 dicembre 2022 integrate con rettifica con la deliberazione e 193 e 194 del 14 dicembre 2022 sono state approvate le proposte di rendiconti della gestione relativi agli esercizi dal 2019 al 2021, trasmesse con distinte proposte di deliberazione per la conseguente approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente alle relazioni favorevole del collegio dei revisori dei conti , ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

ATTESO che la delibera della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - n.· 30/ 2016 / QMIG, recita: "... L'articolo 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedimentali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:

- a) l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;
- b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano, che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto. In sostanza, laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel ·bilancio;

Viste la deliberazioni di Giunta Municipale n. 190 del 5 dicembre 2022 integrata con rettifica con la deliberazione n. 194 del 14 dicembre 2022 con la quale la G.M ha approvato la proposta del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021, la proposta consiliare di approvazione del conto consuntivo 2021, la relazione favorevole del collegio dei revisori dei conti , ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che la composizione del disavanzo dell'esercizio 2021 riporta accantonamenti effettuati in virtù di diverse disposizioni normative che regolano le modalità di ripianare il disavanzo un arco temporale maggiore dei tre anni ordinariamente stabilito dall'art. 188 TUEL, per come dettagliatamente illustrato nella tabella sottostante:

Tabella A

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31.12.2021				RIP	ANO DISAVAI	NZO art 188 T	UEL	
						Ripiano	Ripiano	Disavanzo
						bilancio	bilancio	residuo da
					Ripiano bilancio	previsione	previsione	ripianare
			Disavanzo		previsione 2022	2023 2°	2024 3°	esercizi 2025
	Parziali		anno 2021	accerato nell'esercizio	1° annualità	annualità	annualità	seguenti
Disavanzo Accertato con il Rendiconto della Gestione dell'anno 2021		Α	17.936.755,01				0,00	
Disavanzo da accertamento straordinario dei residui		b	5.934.647,70	Ripiano.lett b anni 2016-2021	1.186.929,54		0	
delibera di C.C. Ndel Rpiano in 30 Anni a decorrere dal 2016			0,00	Ripiano lett b	197.821,59	197.821,59	197.821,59	4.154.253,39
a) F.C.D.E. da Rendiconto della Gestione 2018	11.009.047,62		0,00					
b) Economie F.C.D.E. da Residui Attivi stralciati ed eliminati da Riac.to Ordinario dei residui per l'anno 2019	0,00		0,00					
c) F.C.D.E. stanziato nel Bilancio di Previsione 2019-2021 - <i>Esercizio</i> 2019	2.828.692,91		0,00					
d) F.C.D.E. anno 2019 metodo semplificato (<i>a-b+c</i>)	13.837.740,53		0,00					
e) F.C.D.E. calcolato per l'anno 2019 - Metodo Ordinario	15.111.260,76		0,00	Ripiano lett c anno 2021	84.901,36		0,00	
f) Differenza da Ripianare in 15 esercizi a partire dal 2021 art 39 quater L 8/2020 (e-d)	1.273.520,23	С	1.273.520,33	Ripiano lett c	84.901,36	84.901,36	84.901,36	933.914,91
Emersione Fal rinviato agli esercizi futuri art 52 dl 73/2021 -		d	8.858.011,62	Ripiano lett d anno 2021	885.801,16	0,00		
Ripiano in 10 ersercizi a partire dal 2021			0,00	Ripiano lett d	885.801,16	885.801,16	885.801,16	5.314.806,97
Disavazo da risiduo ordinario da ripianare in 3 tre esercizi		F=(a-b-c-d)	1.870.575,36	Ripiano lettera F	0,00	935.287,68	935.287,68	0,00
			0,00	Totale ripiano esercizio	3.326.156,16	2.103.811,79	2.103.811,79	10.402.975,27
Nota:								
Il disavanzo al 31.12.2021 è determinato comprendo ne	el "fondo ant	icipazione	e di Iquidita d	l 35 del 2013e successive r	modifiche di f	naziamenti "	anche l'ant	icipazione
di liquidita DL 34/2020 di € 5.134.778.45 che pertanto d	onfluisce ne	l disavana	o ordinario					

RITENUTO che, ai fini del rientro, l'ente intende utilizzare le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione da entrate e da entrate in capitale, qualora consentito dalla legge e di mantenere le aliquote dell'IMU e di tutte le entrate proprie nella in misura compatibile con il pareggio generale del bilancio;

ATTESO che, sempre ai fini del rientro del disavanzo e del mantenimento di un equilibrio a regime, l'Ente ha posto in essere, utilizzando i fondi PNRR per la transizione digitale, diverse misure dirette a normalizzare le entrate proprie, iniziative che sono riscontrabili nei seguenti atti:

- deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 05/09/2022, avente ad oggetto: "Imposta Municipale Unica, determinazione dei valori fiscali delle aree edificabili al fine di all'allargare la base imponibile IMU ponendo a tassazione le arre edificabili indicate nel PRG";
- determinazione R.G. n. 809 del 20.09.2022 avente ad oggetto: "affidamento a "Municipia" di fornitura mediante ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico della P.A. del servizio di supporto per il recupero dell'evasione IMU, TASI e TARI, con generazione degli avvisi di accertamento 2017 e 2018, aggiornamento banche dati e incrocio dati, servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di accertamento";
- determinazione R.G. n. 705 del 24.08.2022, avente ad oggetto: "affidamento a Immedia SPA Fornitura mediante trattativa privata diretta del servizio di supporto per la gestione dei ruoli idrici anni 2020 e 2021,

elaborazione dei solleciti di pagamento anni 2017 e 2018, annullamento dei solleciti per i contribuenti pagamenti anni 2014, 2015 e 2016";

Atteso che l'incremento delle entrate proprie consente di ripianare il disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2021 nonché di conseguire, a regime, un entità di entrate proprie, che contribuiranno a mantenere gli equilibri di bilancio;

Ritenuto che le misure da attuare, oltre quelle già poste in essere, che saranno inserite quali atti di programmazione nel D.U.P. 2022-2024 e consequenzialmente nel Bilancio di Previsione 2022-2024, sono le seguenti:

- 1) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio, art. 194 comma 1 lett. e). L'uscita dalla condizione di ente dissestato e l'incremento a regime delle entrate garantisce la copertura delle spese, ciò elimina o comunque riduce il rischio di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso, la ricerca di soluzioni transattive, ove possibile, e/o l'incremento del Fondo rischi contenzioso:
- 3) rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
- 4) razionalizzazione delle spese non indifferibili;
- 5) mantenere le tariffe dei servizi a domanda individuale in misura necessaria a pareggiare i costi ;
- 6) realizzazione dei proventi derivanti dalla gestione di beni patrimoniali disponibili;
- 7) partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali esterni;
- 8) ulteriore misura correttiva è da individuare quale risanamento strutturale in una tempestiva e maggiore incisività nel contrasto all'evasione di ogni entrata comunale, utilizzando l'istituto dell'accertamento esecutivo, non solo per le entrate tributarie (IMU, TARI, etc.), ma anche per le entrate patrimoniali.

Atteso che, ai fini della reale possibilità di rientro occorre tenere conto dei seguenti crediti vantati dal Comune:

- presso la Cassa Depositi e Prestiti di Siracusa risultano depositate € 4.320.785,79 (nota prot 20665 del 06/10/2017 del sindaco pro tempore), di cui vincolate € 2.982.236,63, a fronte di un onere complessivo di € 2.500.000,00, come riportato nella deliberazione di G.M. n. 60 del 29/06/2020 con la quale, sulla base della sentenza della Corte d'Appello n. 1081/2008, è stato approvato uno schema di transazione tra il comune di Lentini e gli eredi del sig. De Geronimo Federico per la definizione del debito dovuto, non portato a compimento, quantificato transattivamente in € 2.500.000,00;
- il Comune di Lentini vanta un credito nei confronti della società Sicula Trasporti per oneri di mitigazione del rischio ambientale Legge 9/2010 art. 2 comma 1 Lett. F- Servizio smaltimento rifiuti, quantificate e vincolate in bilancio nella misura di € 13.007.934,30. Al riguardo si richiama la deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 08.06.2021 di rettifica e integrazione della precedente deliberazione di Giunta Municipale n. 94/2020 avente ad oggetto "Art. 2, comma 1, lettera F, punto 2, L.R. n° 9/2010 − corresponsione oneri di mitigazione ambientale − avvio azione legale" con cui il Comune di Lentini ha inteso avviare un'azione legale nei confronti della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, nonché dell'Assessorato Territorio e Ambiente e della società Sicula Trasporti s.p.a., al fine di vedersi riconoscere il diritto a percepire le somme dovute a titolo di oneri di mitigazione non solo per il periodo 2016/2020, quantificate dal Coordinatore del 3° Settore con la Determinazione n. 277 del 09/04/2021, ma anche per gli anni precedenti, per i quali è stato impossibile effettuare la quantificazione, per l'inerzia della Regione Siciliana e della società "Sicula Trasporti" per come meglio specificato nelle note inviate dal legale incaricato dal Comune di Lentini rispettivamente il 29 gennaio 2021 e del 25 marzo 2021 prot. 10175/2021.
- il Comune di Lentini, con Deliberazione n. 92 del 16 settembre 2020 ha conferito incarico ad un legale per la citazione in giudizio della Regione Siciliana dinanzi al Tribunale di Catania in ordine alle legittime spettanze del tributo speciale per la discarica dovuto dalla Regione Sicilia al Comune di Lentini, oltre al risarcimento danni sofferto a causa dell'inerzia legislativa della stessa Regione Sicilia, per come

formalmente indicato nel parere legale acquisito con nota prot. 2202 del 26 gennaio 2021 con il quale si stima un'entrata annua a decorrere dal 1.1.2018 di $\in 3.000.000,00$ annue, oltre al risarcimento del danno quantificato in $\in 1.500,000,00$, il cui giudizio è tuttora pendente;

- Altra questione particolarmente rilevante è rappresentata dal mutuo di € 20.000.000,00 contratto dall'OSL per il pagamento dei debiti antecedenti al 31.12.2013. Al riguardo si rappresenta che l'OSL ha quasi completato la fase di liquidazione e sta redigendo il conto finale con l'evidenza di un saldo a credito di circa € 10.000.000,00 che verranno riversate all'ente e serviranno in parte per fare fronte al pagamento dei creditori che non hanno accettato la proposta di transazione mentre la restante somma rimarrà nella disponibilità del comune è verrà destinata alla riduzione del disavanzo;

TENUTO CONTO che con il Decreto Ministeriale n.120539 del 06/07/2022, notificato in data 02/08/2022, il Ministero dell'Interno, ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2014-2018, prescrivendo fra gli altri anche l'approvazione, entro quattro mesi dalla notifica del decreto, dei conti consuntivi dal 2014 al 2021 e del bilancio di previsione anno 2022-2024;

PRESO ATTO che conseguentemente, in virtù del novellato articolo 151 del D.lgs 267/2000, gli stanziamenti per il ripiano del disavanzo ordinario e quelli relativi al maggior disavanzo saranno imputati distintamente nel bilancio di previsione 2022-2024 in corso di approvazione, con la dinamica e nella tempistica indicate nella tabella A riportata in premessa e nel parte dispositiva della proposta;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio d elle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati, pubblicati sul sito Arconet Armonizzazione contabile enti territoriali;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

- 1. Di approvare integralmente le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. Di ripianare il disavanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 188 del TUEL con le entrate riportate in premessa ed adottando le seguenti misure correttive:
- riduzione delle spese correnti e utilizzo di tutte le economie di spesa e di tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione da entrate e da entrate in capitale, qualora consentito dalla legge e di mantenere le aliquote dell'IMU e di tutte le entrate proprie nella in misura compatibile con il pareggio generale del bilancio; mediante la contrazione della spesa corrente, l'incremento delle entrate tributarie, da imputare nei bilanci di previsione per l' annualità 2022-2023 e 2024;
- 3. Di approvare le misure correttive inserendole nel D.U.P. 2022-2024 e consequenzialmente nel Bilancio di Previsione 2022-2024 dirette a:
- a. riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio, art. 194 comma 1 lett. e). L'uscita dalla condizione di ente dissestato e l'incremento a regime delle entrate garantisce la copertura delle spese, ciò elimina o

comunque riduce il rischio di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- b. riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso, la ricerca di soluzioni transattive, ove possibile, e/o l'incremento del Fondo rischi contenzioso;
- c. rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
- d. razionalizzazione delle spese non indifferibili;
- e. mantenere le tariffe dei servizi a domanda individuale in misura necessaria a pareggiare i costi ;
- f. realizzazione dei proventi derivanti dalla gestione di beni patrimoniali disponibili;
- g. partecipazione a bandi nazionali ed europei al fine di poter accedere a finanziamenti progettuali esterni;
- h. ulteriore misura correttiva è da individuare quale risanamento strutturale in una tempestiva e maggiore incisività nel contrasto all'evasione di ogni entrata comunale, utilizzando l'istituto dell'accertamento esecutivo, non solo per le entrate tributarie (IMU, TARI, etc.), ma anche per le entrate patrimoniali.
- 4. Di iscrivere nel Bilancio di Previsione per gli anni 2022-2023e 2024, le previsioni di spesa delle quote di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari a copertura del risultato negativo con la tempistica e nelle misure indicate nella tabella A, indicata in premessa e nella parte sottostante:

Tabella A

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31.12.2021				RIPIANO DISAVANZO art 188 TUEL				
						Ripiano bilancio	Ripiano bilancio	Disavanzo residuo da
					Ripiano bilancio	previsione	previsione	ripianare
	Parziali		Disavanzo anno 2021	Mdalità di rpiano del disavazo accerato nell'esercizio	previsione 2022 1° annualità	2023 2° annualità	2024 3° annualità	esercizi 2025 seguenti
Disavanzo Accertato con il Rendiconto della Gestione dell'anno 2021		Α	17.936.755,01				0,00	
Disavanzo da accertamento straordinario dei residui		b	5.934.647,70	Ripiano.lett b anni 2016-2021	1.186.929,54		0	
delibera di C.C. Ndel Rpiano in 30 Anni a decorrere dal 2016			0,00	Ripiano lett b	197.821,59	197.821,59	197.821,59	4.154.253,39
a) F.C.D.E. da Rendiconto della Gestione 2018	11.009.047,62		0,00					
b) Economie F.C.D.E. da Residui Attivi stralciati ed eliminati da Riac.to Ordinario dei residui per l'anno 2019	0,00		0,00					
c) F.C.D.E. stanziato nel Bilancio di Previsione 2019-2021 - <i>Esercizio</i> 2019	2.828.692,91		0,00					
d) F.C.D.E. anno 2019 metodo semplificato (<i>a-b+c</i>)	13.837.740,53		0,00					
e) F.C.D.E. calcolato per l'anno 2019 - Metodo Ordinario	15.111.260,76		0,00	Ripiano lett c anno 2021	84.901,36		0,00	
f) Differenza da Ripianare in 15 esercizi a partire dal 2021 art 39 quater L 8/2020 (e-d)	1.273.520,23	С	1.273.520,33	Ripiano lett c	84.901,36	84.901,36	84.901,36	933.914,9
Emersione Fal rinviato agli esercizi futuri art 52 dl 73/2021 -		d	8.858.011,62	Ripiano lett d anno 2021	885.801,16	0,00		
Ripiano in 10 ersercizi a partire dal 2021			0,00	Ripiano lett d	885.801,16	885.801,16	885.801,16	5.314.806,97
Disavazo da risiduo ordinario da ripianare in 3 tre esercizi		F=(a-b-c-d)	1.870.575,36	Ripiano lettera F	0,00	935.287,68	935.287,68	0,00
			0,00	Totale ripiano esercizio	3.326.156,16	2.103.811,79	2.103.811,79	10.402.975,27
Nota:								
Il disavanzo al 31.12.2021 è determinato comprendo ne	l "fondo ant	icipazione	e di Iquidita d	l 35 del 2013e successive r	modifiche di f	inaziamenti "	anche l'ant	icipazione
di liquidita DL 34/2020 di € 5.134.778,45 che pertanto c	onfluisce ne	l disavanz	o ordinario					

- 5. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dell'articolo 162, comma 6, e dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 6. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024 e al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 7. Di dare mandato al 1° Settore Ufficio di segreteria generale, di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della legge regionale n. 22/2008 e s.m.i., entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, e nella sezione "Amministrazione Trasparente Bilanci";

- 8. Di trasmettere la presente proposta all'organo di revisione per l'acquisizione del parere di rito e successivamente al Consiglio Comunale per per la successiva approvazione.
- 9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Firmato digitalmente da SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000 C = IT Data e ora della firma: 23/12/2022 12:30:01

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 53 della legge 142/1990, recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i., e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Firmato digitalmente da SALVATORE SARRIJore

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000 C = IT Data e ora della firma: 23/12/2022 12:30:20

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 5° Settore

Firmato digitalmente da SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O C = IT Data e ora della firma: 23/12/2022 12:30:40

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive	. A
L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDAÇO FELLE SEGRETARIO GENERALE
È copia conforme per uso amministrativo	IL SEGRETARIO GENERALE
Lì,	
La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuz	zione all'ufficiocon prot. n
	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
Ll,	
Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comminformatico del Comune	na 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito
www.comune.lentini.sr.it al n in data .	27. D1C2022
e che avverso il presente atto, nel periodo dale/o opposizioni.	IC 2022
	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO
Lì,	
CERTIFICA	ATO DI PUBBLICAZIONE
	one del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico de	el Comune www.comune.lentini.sr.it dal 2 7 D10 al
1GEN. 2024 a norma dell'art. 197 del vigente	O.EE.LL, e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami. IL SEGRETARIO GENERALE
Lì,	il SEGRETARIO GENERALE
La presente delibera è divenuta esecutiva in data 23	. 2 - 2022 ai sensi dell'art. 12, comma 7 della L.R. n.44/91
	IL SEGRETARIO GENERALE
1 23.12-2027	LUEGRE ARIO GENERALE
	(Dollas Anna Ciunta)